

COMUNE DI VIGNOLO

- Provincia di Cuneo -

COPIA

N. 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Bilancio consolidato. Esercizio della facoltà prevista dall'art. 233-bis comma 3 del D. Lgs. 267/2000

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventotto**, del mese di **marzo**, alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
GHIBAUDO MARCELLO	Vice Sindaco	Sì
PEANO SIMONA	Consigliere	Sì
SERRA LUCA	Consigliere	Sì
MARRO ODILIA	Consigliere	Sì
PELAZZA COSTANZO	Consigliere	Sì
DADONE CARLO	Consigliere	Sì
BERNARDI MONICA	Consigliere	Sì
GIRAUDO Roberto	Consigliere	Giust.
VERARDO ALESSANDRO	Consigliere	Sì
BERTOLONI Roberto	Consigliere	Sì
		Totale Presenti: 10
		Totale Assenti: 1

Assiste il Sig. **DEGIOANNI Dr. Sergio** – Segretario Comunale.

Assume le funzioni di Presidente il SINDACO **BERNARDI DANILO**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita:

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”;

Considerato che, in base al comma 2 dell'art. 156 del predetto TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Dato atto che la popolazione residente del Comune di Vignolo, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti (2.575 al 31/12/2018);

Considerato che questo Comune ha finora approvato un solo bilancio consolidato, per l'esercizio 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/09/2018;

Considerato che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

Tenuto conto che il bilancio consolidato per questo Ente, oltre che richiedere un notevole impegno lavorativo da parte della struttura organizzativa di riferimento da sempre organicamente sotto dimensionata, non rappresenta, per le sue modeste dimensioni (quattro sole società nel perimetro di consolidamento), dati contabili di particolare rilevanza;

Visto il vigente TUEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

Considerato che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del predetto TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis dello stesso TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Vignolo, non presenta una valenza informativa significativa;

Ritenuto altresì di dover esonerare il Servizio Finanziario da tale incombenza;

Precisato che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

Visto il vigente Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione comunale;

Con n. 10 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero voti di astensione espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà del Consiglio Comunale, a partire da quello relativo all'esercizio 2018, la cui scadenza di approvazione sarebbe fissata al prossimo 30 settembre 2019;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
BERNARDI DANILO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **05/04/2019** al **20/04/2019** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li **05/04/2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li **05/04/2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEGIOANNI Dr. Sergio
